



## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTI FUNEBRI

### SOMMARIO

#### **Titolo I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Personale addetto

Art. 3 - Responsabilità

#### **Titolo II - POLIZIA INTERNA AI CIMITERI**

Art. 4 - Orario di apertura al pubblico

Art. 5 - Divieto di ingresso

Art. 6 - Divieti

Art. 7 - Riti religiosi

Art. 8 - Circolazione veicoli

Art. 9 - Ornamenti ed epigrafi

Art. 10 - Lapidi ed epigrafi

Art. 11 - Lapidi, ricordi, fotografie

Art. 12 - Imprese di costruzione

Art. 13 - Limiti di attività

Art. 14 - Approvazione opere e responsabilità

Art. 15 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Art. 16 - Introduzione e deposito di materiali

Art. 17 - Sospensione dei lavori per commemorazione dei defunti

Art. 18 - Opere su sepolture individuali

Art. 19 - Vigilanza sulle costruzioni delle opere

Art. 20 - Ornamentazione delle sepolture

#### **Titolo III° - TUMULAZIONI PROVVISORIE - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI**

Art. 21 - Tumulazioni provvisorie

Art. 22 - Scadenza sepoltura

Art. 23 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 24 - Prelievo di parti di salme ed altri oggetti

Art. 25 - Disponibilità dei materiali

#### **Titolo IV - CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**

Art. 26 - Tipologia e durata delle sepolture private

Art. 27 - Divieto di cessione

##### **A) SEPOLTURE INDIVIDUALI**

Art. 28 - Modalità di concessione

Art. 29 - Obbligo di manutenzione

Art. 30 - Decadenza

Art. 31 - Sistemazione delle salme

Art. 32 - Rinuncia - Rimborsi

##### **B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'**

Art. 33 - Modalità di concessione

Art. 34 - Costruzione delle opere

- Art. 35 - Sepolture per inumazioni
- Art. 36 - Obbligo di manutenzione
- Art. 38 - Trasferimento degli aventi diritto
- Art. 39 - Ricordi funebri
- Art. 40 - Estinzione dei membri della famiglia
- Art. 41 - Recupero delle aree
- Art. 42 - Decadenza
- Art. 43 - Provvedimenti a seguito della decadenza
- Art. 44 - Divisione e rinuncia
- Art. 45 - Trasformazione della concessione

#### **Titolo V - TRASPORTI FUNEBRI**

- Art. 46 - Servizio
- Art. 47 - Trasporti a pagamento e gratuiti
- Art. 48 - Orario
- Art. 49 - Decesso fuori dall'abitazione
- Art. 50 - Decesso per malattie infettive - diffuse
- Art. 51 - Percorso e soste
- Art. 52 - Auto funebre
- Art. 53 - Direzione e responsabilità dei trasporti

#### **Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 54 - Pubblicità
- Art. 55 - Entrata in vigore
- Art. 56 - Sanzioni
- Art. 57 - Norma transitoria

## **Titolo I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi cimiteriali e dei trasporti funebri.

### **Art. 2 - Personale addetto**

Il responsabile dei servizi cimiteriali (nel prosieguo indicato anche come "responsabile") il numero, le qualifiche e le mansioni del personale addetto ai servizi stessi sono disciplinati nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

### **Art. 3 - Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri comunali siano evitate situazioni di pericolo a persone e cose; non assume comunque responsabilità per atti commessi da persone estranee ai servizi cimiteriali come pure per l'impiego dei mezzi e delle attrezzature poste a disposizione del pubblico.

## **Titolo II - POLIZIA INTERNA AI CIMITERI**

### **Art. 4 - Orario di apertura al pubblico**

L'orario di apertura al pubblico dei cimiteri comunali è fissato con determinazione del Responsabile del servizio competente e deve essere affissa in via permanente all'ingresso dei cimiteri.

### **Art. 5 - Divieto di ingresso**

Nel cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o sconveniente;
- c. quando il Sindaco o il Responsabile del servizio, nell'ambito delle rispettive competenze, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna ravvisi la opportunità del divieto;
- d. alle persone in massa, non a seguito di funerali o di cerimonie religiose o civili, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

### **Art. 6 - Divieti**

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina. E' consentito accedere e sostare con bandiere e vessilli simboli di fede politica solamente durante la cerimonia funebre;
- a. introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- b. rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamentazioni e qualsiasi altro oggetto;
- c. buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, calpestare aiuole, danneggiare alberi, ecc..;
- d. portare fuori dal cimiteri qualsiasi oggetto anche di ornamentazione alla propria tomba, salvo che si tratti di oggetti di valore da riparare e da riportare nel cimiteri sempre previa autorizzazione del responsabile;
- e. disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi. di oggetti, di volantini, ecc..;
- f. prendere fotografie all'interno dei cimiteri senza l'autorizzazione del responsabile;
- g. eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimiteri senza l'autorizzazione del responsabile;
- h. assistere alla esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimiteri.

### **Art. 7 - Riti religiosi**

Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

### **Art. 8 - Circolazione veicoli**

Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati nell'interno dei cimiteri. Per motivi di salute il responsabile può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile previa certificazione medica vistata dal medico del Servizio Igiene e Sanità della competente Azienda Sanitaria Locale.

Parimenti può essere autorizzata la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese che devono eseguire lavori all'interno dei cimiteri.

Nei casi suesposti sono fissati i percorsi, le modalità e gli orari per l'accesso.

### **Art. 9 - Ornamenti ed epigrafi**

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata della sepoltura, oltre che alle forme ed all'ambiente circostante.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le eventuali rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino ed in lingua straniera.

### **Art. 10 - Lapidari ed epigrafi**

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare epigrafi è riconosciuta, sentito il concessionario, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

### **Art. 11 - Lapidari, ricordi, fotografie**

Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori o sempreverdi, ecc., avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe od i passaggi attigui.

In caso di violazioni di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

### **Art. 12 - Imprese di costruzione**

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Alle imprese è vietato svolgere nei cimiteri azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

Il Comune ha la facoltà di concedere a una o più ditte di svolgere lavoro continuativo, sebbene non esclusivo, all'interno dei cimiteri.

### **Art. 13 - Limiti di attività**

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato ed antisismiche, ecc..

### **Art. 14 - Approvazione opere e responsabilità**

Non può essere eseguita alcuna opera privata, nuova opera, restauro, modifica, senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso o licenza o autorizzazione o concessione.

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

### **Art. 15 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal responsabile, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti,

evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno, le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

#### **Art. 16 - Introduzione e deposito di materiali**

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata dall'art.8. La sosta deve essere contenuta nei limiti indispensabili. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati negli spazi autorizzati. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche senza l'autorizzazione del responsabile. Per esigenze di servizio il responsabile può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio. Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.. L'orario di lavoro è fissato dal responsabile dei servizi cimiteriali. Alle imprese private non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e durante l'ottavario per la commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche preventivamente riconosciute dal responsabile.

#### **Art. 17 - Sospensione dei lavori per commemorazione dei defunti**

In occasione della commemorazione dei defunti, di anno in anno, il Responsabile fisserà il periodo di tempo in cui è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dai cimiteri. Ogni altro materiale deve essere decorosamente sistemato nei confini dell'area concessa.

#### **Art. 18 - Opere su sepolture individuali**

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private, si richiede la presentazione del disegno con firma del Tecnico Direttore dei lavori. L'approvazione è di competenza del Responsabile del Settore Tecnico Comunale competente.

#### **Art. 19 - Vigilanza sulle costruzioni delle opere**

La vigilanza sulla esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti è esercitata dagli Organi competenti. La sorveglianza diretta sulle opere di cui sopra è affidata al Responsabile dei cimiteri.

#### **Art. 20 - Ornamentazione delle sepolture**

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture di loro spettanza.

### **Titolo III° - TUMULAZIONI PROVVISORIE - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 21 - Tumulazioni provvisorie**

L'Amministrazione comunale, sentito il Responsabile del Servizio Cimiteriale, in base alle disponibilità dei loculi realizzati dal Comune, potrà consentire le tumulazioni provvisorie, la durata delle quali non dovrà superare 12 mesi. Per tali eventuali tumulazioni dovrà essere

corrisposto un deposito cauzionale pari alla tariffa del loculo al momento della tumulazione. Il deposito sarà rimborsato al momento della sistemazione definitiva della salma, purché ciò avvenga entro 12 mesi di cui sopra, altrimenti sarà definitivamente riscosso dall'Amministrazione Comunale e la durata della sepoltura sarà come prevista dall'art.26 e seguenti del presente Regolamento.

### **Art. 22 - Scadenza sepoltura**

La scadenza ordinaria delle sepoltura in campo comune non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate. All'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno a cura del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, per la ricorrenza dei defunti, l'avviso relativo alle esumazioni che verranno effettuate. Nessun avviso è previsto per i concessionari di sepoltura private in quanto essi sono tenuti a conservare copia dell'atto di concessione nel quale è specificata la durata della stessa concessione. Se, scaduta la concessione, il privato non provvede al rinnovo o ad altra sistemazione, il responsabile disporrà per la raccolta degli eventuali resti e per la loro sistemazione definitiva.

### **Art. 23 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepoltura di famiglia, sono eseguite gratuitamente. Le straordinarie, invece, sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

### **Art. 24 - Prelievo di parti di salme ed altri oggetti**

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può prelevare parti di salme, di indumenti, di oggetti, ad eccezione della Autorità giudiziaria. I familiari possono ritirare oggetti preziosi o ricordi solo se autorizzati dal responsabile dei servizi cimiteriali, dopo che questi li ha opportunamente catalogati e registrati in apposito libro e rilasciata copia ai familiari stessi.

### **Art. 25 - Disponibilità dei materiali**

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o nel miglioramento di tombe abbandonate. I materiali che non possono essere reimpiegati come detto, opportunamente privati dei segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero. Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

## **TITOLO IV - CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**

### **Art. 26 - Tipologia e durata delle sepolture private**

Le sepolture private consistono:

a) nell'uso temporaneo di loculi realizzati dal Comune, per tumulazioni individuali:

la durata è di anni 30 nel caso di occupazione immediata con la salma all'atto della concessione; di anni 50 - negli altri casi di cui all'articolo 28.

b) nell'uso temporaneo, per la durata di 50 anni di cellette - ossari individuali predisposte dal comune per la custodia dei resti mortali;

c) nell'uso temporaneo, per la durata di 99 anni, di aree per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazioni individuali per famiglie e collettività.

Il piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione e le tipologie per le sepolture private.

Le concessioni in uso di cui alla lettera a) possono essere rinnovate alla scadenza per una sola volta, per la durata di anni 30, nel caso in cui la salma non sia mineralizzata, previo pagamento del valore del loculo al momento del rinnovo della concessione stessa.

Le concessioni in uso di cui al punto c) possono essere rinnovate a richiesta.

Per esercitare tale diritto, almeno 6 mesi prima della scadenza, gli interessati dovranno fare apposita domanda al Sindaco. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

1. potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
2. dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

### **Art. 27 - Divieto di cessione**

E' vietata la cessione del diritto d'uso delle sepolture tra privati. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

### **A) SEPOLTURE INDIVIDUALI**

#### **Art. 28 - Modalità di concessione**

La sepoltura individuale privata (loculo - celletta - ossario, ecc..) viene concessa, di norma, a decesso della persona cui è destinata.

Le concessioni sono subordinate al pagamento della tariffa in vigore al momento della domanda di concessione. Esse devono risultare da atto pubblico o scrittura privata.

Quando ci sia la disponibilità di sepoltura il responsabile del servizio competente, con propria determinazione, può autorizzare la concessione in vita del richiedente, nelle seguenti circostanze:

a)	<p>cittadini residenti:</p> <p>Il richiedente deve aver compiuto il 65° anno di età. Non possono essere concessi più di tre (3) loculi per nucleo familiare. Nella concessione dovranno essere indicati i soggetti destinatari dei loculi stessi. I loculi possono essere utilizzati, temporaneamente, in caso di sopravvenuta necessità anche per un parente comunque residente nel territorio comunale.</p> <p>I congiunti del richiedente non debbono necessariamente aver raggiunto il 65° anno di età.</p>
b)	<p>cittadini non residenti:</p> <p>Il richiedente deve aver compiuto il 65° anno di età. Non possono essere concessi più di due (2) loculi per nucleo familiare a condizione che un congiunto (genitore, coniuge, figlio) sia già sepolto nel cimitero di Grottammare.</p> <p>I congiunti del richiedente non debbono necessariamente aver raggiunto il 65° anno di età.</p>
c)	<p>Alla Giunta Comunale è riservata la possibilità di accogliere richieste di soggetti non contemplati nelle fattispecie di cui sopra per particolari ed eccezionali situazioni debitamente documentate.</p>

### **Art. 29 - Obbligo di manutenzione**

I concessionari devono mantenere, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato le sistemazioni delle sepolture, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi, ecc.. In difetto di tali doveri, previa diffida, può essere disposta la rimozione delle opere,

nonché la decadenza della concessione come all'articolo che segue.

### **Art. 30 - Decadenza**

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando la sepoltura:

- 1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come nell'articolo precedente;
- 2) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- 3) quando la salma venga trasferita in altra sepoltura e si verifichi uno stato di necessità di sepoltura all'interno del Cimitero.

I predetti provvedimenti sono adottati con determinazione del Responsabile del servizio competente, previa diffida agli interessati, se reperibili. La decadenza nel caso di cui ai nn. 1) e 3) dà luogo al rimborso di cui al successivo art.32. Nel caso di cui al n. 2 non dà luogo ad alcun rimborso.

### **Art. 31- Sistemazione delle salme**

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione delle salme con l'osservanza delle norme relative. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono

depositati nell'ossario generale; se invece non è completa la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente.

### **Art. 32 - Rinuncia - Rimborsi**

Nel caso di rinuncia alla sepoltura da parte del concessionario, il Comune rimborsa una frazione del prezzo secondo le seguenti modalità:

1) se la rinuncia avviene nel 1° biennio dalla data della concessione, saranno rimborsati i 7/10 del prezzo pagato;

2) se avviene nei 3 anni successivi al biennio di cui sopra, saranno rimborsati i 4/10 del prezzo pagato.

Non è previsto alcun rimborso passati 5 anni dalla data della concessione.

## **B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'**

### **Art. 33 - Modalità di concessione**

La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività può essere data in ogni tempo secondo la disponibilità del cimitero e subordinatamente alle previsioni del piano cimiteriale, a persona, ente, comunità. Può essere data anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto i rispettivi posti - sepoltura. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata completamente, senza possibilità di rinnovo. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a fame oggetto di lucro o di speculazione. La concessione deve risultare da atto pubblico o scrittura privata. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere la tariffa in vigore dell'area al momento della domanda di concessione.

### **Art. 34 - Costruzione delle opere**

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, ecc., impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione, pena la decadenza della concessione relativa, entro 12 mesi dalla data della concessione stessa, salvo proroga motivata per causa di forza maggiore. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Il progetto deve essere approvato dal Responsabile del Settore Tecnico competente su conforme parere della Commissione edilizia e del medico del Servizio Igiene e Sanità della competente Azienda Sanitaria Locale. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

### **Art. 35 - Sepulture per inumazioni**

Nel caso che il Piano regolatore dei cimiteri lo preveda, le sepulture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione. In tal caso dette aree devono essere dotate di adeguato ossario. A queste sepulture, come a quelle per tumulazione, si

applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

### **Art. 36 - Obbligo di manutenzione**

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di diffida e ordinanza disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme (o inumazione, nel caso di sepoltura private a sistema di inumazione), subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti. Risultando e permanendo lo stato di abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

### **Art. 37 - Aveni diritto**

Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia si intende riservato ai soggetti indicati nell'atto di concessione e nelle norme vigenti. Il concessionario di origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o alcune salme.

### **Art. 38 - Trasferimento degli aventi diritto**

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso il servizio cimiteriale.

### **Art. 39 - Ricordi funebri**

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione del responsabile dei servizi cimiteriali, il concessionario ha la facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare le esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc.. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

### **Art. 40 - Estinzione dei membri della famiglia**

Estinti i membri della famiglia concessionaria o cessato l'intero corpo morale o ente, la tomba rimane chiusa fino allo scadere della concessione.

### **Art. 41 - Recupero delle aree**

- *Aree libere*: Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso del prezzo pagato, limitatamente a 7/10, nel primo anno ed a 4/10 successivamente. Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione espresso con determinazione del responsabile del servizio competente, si può ammettere, con modifica

del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nel termine di cui all'art.34.

- *Aree con parziale costruzione*: Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma precedente. Il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia. A giudizio dell'Amministrazione espresso con determinazione del responsabile del servizio competente, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nel termine stabilito.

- *Rinuncia ai diritti*: I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con determinazione del responsabile del servizio, previa valutazione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune.

#### ***Art. 42 - Decadenza***

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta a decadenza:

- per inadempienza ai doveri in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'articolo precedente;

- per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto o, comunque, per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato mediante determinazione del responsabile del servizio, previa diffida agli interessati, se reperibili.

#### ***Art. 43 - Provvedimenti a seguito della decadenza***

Pronunciata la decadenza per abbandono della sepoltura, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come indicato all'art.31. Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere.

#### ***Art. 44 - Divisione e rinuncia***

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le relative variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

#### ***Art. 45 - Trasformazione della concessione***

Qualora sulle sepolture in concessione perpetua o in concessione superiore ai 99 anni, vengano effettuati lavori di trasformazione che aumentino il numero dei posti iniziale della

sepoltura, la concessione si trasforma in novantanovenneale a partire dalla data della autorizzazione o concessione per la suddetta trasformazione.

## **Titolo V - TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 46 - Servizio**

Il Comune provvede al servizio dei trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con diritto di privativa ed esercizio in economia, con mezzi e personale propri ovvero mediante concessione a terzi secondo le modalità stabilite nel Regolamento di disciplina dei contratti.

### **Art. 47 - Trasporti a pagamento e gratuiti**

Il servizio di trasporto funebre è a pagamento secondo la tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale. È a carico del Comune in caso di defunti indigenti o bisognosi, salme di persone decedute in solitudine e per le persone per le quali nessuno richiede i funerali. In caso di appalto o concessione, la ditta appaltatrice o concessionaria ha l'obbligo di eseguire la fornitura della cassa ed il servizio dell'automezzo funebre ai defunti indigenti o bisognosi del Comune dietro compenso fisso stabilito dalla tariffa che il Comune pagherà per intero alla ditta appaltatrice o concessionaria. La relativa spesa per la cassa ed il servizio viene assunta con determinazione del responsabile del Servizio Socio - Assistenziale nel rispetto di quanto disposto dal vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, sussidi, ecc., fermo restando che la cassa ed il relativo servizio devono essere forniti nel tipo ordinario, più semplice.

### **Art. 48 - Orario**

I giorni e l'orario in cui devono eseguirsi i trasporti funebri sono determinati dal responsabile del servizio competente. Il responsabile dei servizi cimiteriali ne verifica l'applicazione.

### **Art. 49 - Decesso fuori dall'abitazione**

Qualora la morte di una persona avvenga fuori dalla propria abitazione ed i parenti chiedano di trasportarvela onde dare inizio al funerale, il Sindaco, su parere del Medico del Servizio Igiene e Sanità della competente Azienda Sanitaria Locale, può consentire la rimozione ed il trasporto salvo, ove occorra, il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria e sempre che il luogo di destinazione si trovi nel territorio del Comune e che sia atto a ricevere la salma. In casi speciali e con le stesse modalità, il Sindaco può autorizzare il trasporto in sede diversa dal domicilio del defunto per poi dare inizio al funerale.

### **Art. 50 - Decesso per malattie infettive - diffuse**

I trasporti di persone morte per malattie infettive - diffuse o quando il cadavere è portatore di radioattività, sono eseguiti direttamente dal luogo del decesso al cimitero. Le estreme onoranze da rendere al defunto sono consentite esclusivamente secondo le prescrizioni impartite dal Medico del Servizio Igiene e Sanità della competente Azienda Sanitaria Locale .

### **Art. 51 - Percorso e soste**

Il corteo funebre seguirà la via più breve a velocità normale, rispettando i sensi della viabilità e nell'orario indicato dai familiari nei limiti di quello fissato dall'Amministrazione comunale. Di norma nessuna sosta potrà essere effettuata durante il trasporto funebre. E' consentita, su richiesta della famiglia, la sosta nella chiesa parrocchiale dell'estinto o in altra chiesa, qualora l'itinerario da seguire non costituisca intralcio e pericolo per il traffico ed il corteo stesso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la previa autorizzazione del Sindaco o del responsabile del servizio per le rispettive competenze.

### **Art. 52 - Auto funebre**

I trasporti ai cimiteri devono farsi esclusivamente con auto funebre, salvo disposizioni diverse del Sindaco quando trattasi di casi particolari.

### **Art. 53 - Direzione e responsabilità dei trasporti**

L'appaltatore o il concessionario o l'addetto ai trasporti funebri ha l'incarico, sotto la sua personale responsabilità, della esecuzione degli ordini che saranno emanati dall'Ufficiale di stato civile e dal responsabile dei servizi cimiteriali. Ricevuti tali ordini, ha quindi l'obbligo di:

- a) dirigere e sorvegliare tutti i servizi relativi ai trasporti funebri fino alla consegna del feretro al cimitero o agli altri luoghi di destinazione, prendendo anche di sua iniziativa e sotto la propria responsabilità, quelle disposizioni che si rendessero necessarie ed urgenti nei diversi casi e momenti;
- b) osservare e far osservare scrupolosamente le disposizioni di leggi e regolamenti;
- c) prendere, con chi di ragione, gli opportuni accordi per tutto ciò che riguarda le cerimonie funebri;
- d) essere decentemente vestito in abito scuro durante il servizio e così pure i suoi collaboratori.

In caso di grande concorso di persone al funerale o in casi di particolare necessità, la direzione del servizio d'ordine potrà essere assunta dalla polizia municipale che disporrà l'itinerario da seguire, tenuto conto del concorso di persone, del luogo di destinazione della salma in relazione alla viabilità ed al traffico. E' severamente vietato ai conducenti di auto funebri:

- a) portare durante il servizio oggetti estranei al servizio stesso, fumare, entrare negli esercizi pubblici;
- b) ricevere mance per qualsiasi prestazione inerente al servizio.

## **Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 54 - Pubblicità**

Copia del presente regolamento viene inserita nella raccolta dei regolamenti a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici e servizi comunali

interessati, compreso l'ufficio di polizia municipale.

### **Art. 55 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio successivamente all'esame da parte del CO.RE.CO.

### **Art. 56 - Sanzioni**

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt.106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art.344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 27 novembre 1981, n. 689.

### **ART. 57 - Norma transitoria**

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n.1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo quanto previsto dal comma 2, dell'art.92, del DPR n. 285 del 10.09.1990.

Le concessioni in essere non perfezionate con la stipula del relativo atto, potranno essere regolarizzate entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine il responsabile del servizio competente notificherà agli interessati, entro il termine di cui al precedente comma, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni per farne richiesta.

Alla richiesta, gli interessati dovranno allegare originale o copia autenticata della quietanza rilasciata dal Tesoriere Comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento della tariffa di concessione, ritenuta valida dal Servizio Finanziario.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data di prenotazione del loculo o area, per la durata e tariffa indicate nel relativo bando - avviso pubblicato dall'Amministrazione.

Nel caso di totale mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data dell'effettiva occupazione del loculo o dell'area da desumere dagli atti d'ufficio o dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel DPR n. 285 del 10/09/1990.